



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, Relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr Bruno Lomazzi	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 104/2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Calabria;

VISTA la nota dell'8 luglio 2019, con la quale la Commissione Straordinario del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, interessando a tal fine il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

VISTA la nota del 23 aprile 2020 prot. n. 9054 con cui il CAL ha inoltrato alla Sezione la predetta richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 8/2020 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2020 il relatore, Consigliere Dr.ssa Ida CONTINO

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, la Commissione Straordinaria del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) chiedeva alla Sezione chiarimenti circa il rimborso di spese legali, sostenute da dipendenti ed ex amministratori comunali, risultati assolti con sentenze passate in giudicato da procedimenti penali relativi a fatti commessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali, precisando che *“ L'Ente comunale non ha in essere una polizza assicurativa per la tutela dei propri amministratori da possibili rimborsi in caso di proscioglimento in ambito penale (art. 86 comma 5. TUEL) e non ha provveduto a programmare un accantonamento delle somme relative ai procedimenti di cui trattasi”*.

DIRITTO

L'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che i Comuni, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, possano richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto presentata a firma del Commissario Straordinario dell'Ente.

Come è noto, infatti, il Commissario straordinario *“interviene in ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi comunali, a sostituire l’organo politico, del quale assume, di conseguenza, il generale potere di rappresentare l’Ente. Per cui il parere dal medesimo richiesto è soggettivamente ammissibile, al pari di quello richiesto dal Sindaco (legittimato ex art. 50 TUEL), trattandosi comunque di organo di vertice dell’Amministrazione, munito di generali poteri di rappresentanza politico-istituzionale e legale e, dunque, abilitato non soltanto ad esprimere la volontà e ad impegnare l’Ente locale verso l’esterno, ma anche a sollecitare l’esercizio della funzione consultiva da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 58/2018/PAR.- Sez Lazio)*

A ciò si aggiunga che la richiesta di quesito è stata tramessa alla Sezione tramite il C.A.L. , in conformità a quanto dispone la legge.

La richiesta di parere in esame, invece, non è ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Si consideri, in proposito, che la funzione consultiva della Corte dei conti deve riguardare *“la materia della contabilità pubblica e non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti ed oggetti di portata generale”*. Inoltre *“la materia della contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti amministrativi che disciplinano l’attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”* (Deliberazione Sezione Autonomie n. 5 del 2006).

Sul punto, si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (con Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54), statuendo che *“...il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici...”* e chiarendo che la funzione consultiva può svolgersi anche riguardo *“...alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio...”*

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie in data 4 Giugno 2009 e come confermato dal costante orientamento delle sezioni Regionali della Corte, il parere reso deve avere *“...valore di utilità in termini generali*

ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell'ente richiedente...".

Ancora, in particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014, ha sancito che *"...è inammissibile il quesito posto sulla rimborsabilità delle spese legali, in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica..."*.

Ciò premesso, in disparte la circostanza che la Sezione condivide pienamente i suddetti principi giurisprudenziali, si osserva che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 213/2012, le Pronunce della Sezione Autonomie della Corte sono vincolanti per le Sezioni Regionali che quindi hanno l'obbligo di conformarsi ad esse.

Ne deriva, quindi, che, sotto il profilo **oggettivo**, il quesito posto, nella fattispecie, all'attenzione di questa Sezione regionale, risulta **inammissibile**, poiché il tema della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori per la difesa in giudizio risulta estraneo alla materia di contabilità pubblica.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere in esame.

ORDINA

la trasmissione della presente pronuncia al Comune Isola di Capo Rizzuto (KR)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 maggio 2020

Il Magistrato estensore

f.to Ida CONTINO

Il Presidente

F.to Vincenzo LO PRESTI

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

f.to Elena Russo